



**Regolamento
per la Costituzione
e il Funzionamento
dei Comitati di Quartiere**

(adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30 marzo 2017)

INDICE

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Articolo 1 - **Principi generali**

Articolo 2 - **Delimitazione territoriale**

Articolo 3 - **Criterio dell'interesse generale - Definizione, finalità e compiti**

Articolo 4 - **Sede dei Comitati**

Articolo 5 - **Funzioni consultive**

Articolo 6 - **Prerogative**

Articolo 7 - **Modalità costitutive – Comitati promotori**

TITOLO II - GLI ORGANI

Articolo 8 - **Organi**

Articolo 9 - **L'Assemblea Generale**

Articolo 10 - **Il Consiglio di Quartiere**

Articolo 11 - **Il Presidente del Comitato di Quartiere**

Articolo 12 - **Il Vice Presidente**

Articolo 13 - **Il Segretario**

TITOLO III - ORGANI ATTI A FAVORIRE I RAPPORTI TRA QUARTIERI

Articolo 14 - **La Conferenza dei Quartieri**

TITOLO IV - SISTEMA ELETTORALE

Articolo 15 - **Durata del Consiglio**

Articolo 16 - **Elettorato attivo**

Articolo 17 - **Elettorato passivo**

Articolo 18 - **Incandidabilità, ineleggibilità, decadenza e incompatibilità**

Articolo 19 - **Le liste**

Articolo 20 - **Pubblicità delle liste**

Articolo 21 - **Votazioni**

Articolo 22 - **Elezione Rappresentanti**

Articolo 23 - **Insediamiento**

Articolo 24 - **Attivazione delle procedure elettorali**

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - **Gratuità delle cariche**

Articolo 26 - **Dimissioni e surroga dei membri del comitato di quartiere**

Articolo 27 - **Scioglimento del comitato di quartiere**

Articolo 28 - **Regolamento interno Comitati di Quartiere**

Articolo 29 - **Entrata in vigore ed efficacia**

Articolo 30 - **Pubblicità del Regolamento**

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

Il presente Regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere e stabilisce natura, compiti e modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione popolare previste dall'art.8 della legge 267/2000, e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Il Comune di Mendicino, in attuazione dello Statuto Comunale, con i Comitati di Quartiere intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale come un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti e iniziative, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini.

Il metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata. La cultura della comunità è la solidarietà, la responsabilità di ciascun cittadino verso tutti e di tutti verso ognuno.

Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Articolo 2

Delimitazione territoriale

Gli ambiti territoriali nei quali operano i Comitati di Quartiere sono delimitati e riconosciuti, in numero di cinque, come di seguito:

- 1- **“Quartiere 1”** corrispondente all’ambito territoriale delle Sezioni elettorali 1 e 2 (comprendente le località Centro Storico, Rizzuto, Terredonniche e Santa Maria);
- 2- **“Quartiere 2”** corrispondente all’ambito territoriale della Sezione elettorale 3, (comprendente le località Basso La Motta, Candelisi, Stilluzzo);
- 3- **“Quartiere 3”** corrispondente all’ambito territoriale delle Sezioni elettorali 4 e 5 (comprendente le località San Bartolo, Tivolille, Palagani, San Paolo, Malaugello, Cappelli);
- 4- **“Quartiere 4”**, corrispondente all’ambito territoriale delle Sezioni elettorali 6 e 7 (comprendente l’intera località Pasquali);
- 5- **“Quartiere 5”**, corrispondente all’ambito territoriale della Sezione elettorale 8 (comprendente le località Rosario, Ponte Carolei, Cozzo Pirillo, Muoio).

Articolo 3

Criterio dell'interesse generale - Definizione, finalità e compiti

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, apartitici che promuovono la partecipazione democratica dei cittadini alla gestione del territorio e che costituiscono il punto di raccordo tra i cittadini del quartiere e l'amministrazione comunale.

Hanno un ruolo propositivo e consultivo mediante:

- analisi delle problematiche e redazione di proposte di miglioramento nelle condizioni di vita del quartiere;
- proposte di studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
- formulazione di proposte su programmazione di servizi di carattere ed interesse pubblico, proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- promozione di campagne informative mirate alla partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica, attraverso momenti di partecipazione, incontri e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
- partecipazione ad eventi culturali e di salvaguardia delle tradizioni locali. I comitati di quartiere possono infatti recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socioculturale;
- collaborazione con il sistema di protezione civile.

I Comitati di Quartiere possono:

- a) chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del Quartiere;
- b) relazionare in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco e del Presidente del Consiglio;
- c) esprimere pareri richiesti dalla Amministrazione Comunale;
- d) dialogare con enti ed istituzioni per progetti e/o interventi di interesse per il quartiere;
- e) organizzare incontri tra i vari Comitati di Quartiere, al fine di coordinarsi tra loro per formulare proposte e mantenere una visione generale della comunità mendicinese;
- f) segnalare ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie; tale segnalazione di proposte concrete va inviata al Sindaco entro il 30 maggio affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;
- g) utilizzare spazi e/o strutture di quartiere.

I Comitati di Quartiere sono espressione dei cittadini che risiedono, abitano, studiano e lavorano nel rispettivo ambito territoriale.

I Comitati di Quartiere nella loro azione rispettano i seguenti criteri di interesse generale:

- a) nell'espressione dei propri bisogni le proposte presentate dai cittadini non possono ledere i diritti e le prerogative di altri cittadini;

b) non possono formulare proposte che penalizzino o discriminino parti della cittadinanza, per quanto minoritarie, in ordine a criteri di razza, religione, sesso o cultura politica.

I Comitati di Quartiere, e le loro articolazioni organizzative, sono organismi senza personalità giuridica e senza scopi di lucro. Tutti i componenti degli organi dei Comitati di Quartiere esercitano la loro azione gratuitamente.

Articolo 4

Sede dei Comitati

La sede di ciascun Comitato di Quartiere è individuata nel regolamento interno di ogni Comitato.

Articolo 5

Funzioni consultive

I comitati di quartiere possono essere preventivamente consultati ogniqualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti aventi comunque incidenza generale sul quartiere di competenza, concernenti:

- la pianificazione urbanistica, gestione del territorio, viabilità e rete commerciale;
- la gestione e la definizione dei trasporti e della mobilità;
- la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in concessione;
- la progettazione delle opere pubbliche;
- il risparmio energetico e attraverso fonti alternative;
- la raccolta differenziata dei rifiuti;
- aspetti di bilancio comunale di previsione e consuntivo.

La consultazione preventiva si svolge su proposta della Giunta Comunale.

Il parere del Comitato deve essere espresso, sentita l'Assemblea Generale, di cui ai seguenti artt. 8 e 9, entro il termine indicato dall'Amministrazione Comunale.

L'eventuale mancata espressione del parere nei termini previsti dall'Amministrazione Comunale, non impedisce l'assunzione di provvedimenti che possono anche disattendere il parere reso.

Articolo 6

Prerogative

I Comitati di Quartiere - tramite il relativo Presidente - hanno diritto di ricevere entro gli stessi termini e con le modalità previste per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali.

Hanno diritto ad essere informati sugli atti a valenza generale, di cui al precedente articolo 5, con una informativa che rispetti gli stessi tempi dei Consiglieri Comunali. Tale informativa può essere rivolta alla Conferenza dei Quartieri, di cui al successivo art. 14.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dei propri Organi, i Comitati di Quartiere possono richiedere la presenza di Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Articolo 7

Modalità costitutive – Comitati promotori

La costituzione dei Comitati di Quartiere avviene su base volontaria.

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una attiva partecipazione dei cittadini sin dalla fase iniziale della nascita dei Comitati di Quartiere, favorisce in ogni ambito territoriale la formazione di Comitati Promotori nei quali possono confluire le Associazioni di quartiere già esistenti.

I Comitati Promotori:

- a) collaborano, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, all'organizzazione delle procedure di costituzione dei Comitati di Quartiere, fungendo da facilitatori della partecipazione territoriale;
- b) si sciolgono nel momento della costituzione dei Comitati di Quartiere;
- c) nel caso in cui non si formino i Comitati Promotori, l'Amministrazione Comunale provvede comunque all'avvio delle procedure di costituzione.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 8

Organi

Sono organi di ogni Quartiere:

1. L'Assemblea Generale
2. Il Consiglio di Quartiere
3. Il Presidente del Comitato di Quartiere

Articolo 9

L'Assemblea Generale

L'Assemblea generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Consiglio e ne approva il programma annuale. È composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, nonché dai cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.

Possono partecipare all'Assemblea Generale, con diritto di voto, anche i cittadini non residenti, che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorativa o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando lo richieda il Sindaco o su richiesta scritta formulata da almeno 30 elettori del quartiere.

L'Assemblea generale è convocata attraverso avviso pubblico affisso almeno 7 giorni prima della data della riunione. All'uopo l'Amministrazione comunale riserva un apposito spazio del proprio sito istituzionale per le comunicazioni dei Comitati di quartiere.

Articolo 10

Il Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere è l'Organo deliberante del Comitato di Quartiere ed esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere.

Una volta concluse le operazioni di scrutinio, i componenti il Consiglio sono proclamati eletti dall'Ufficio Elettorale Comunale sulla base delle risultanze dei verbali di seggio.

Il Consiglio di quartiere è costituito da un numero di componenti pari a 5 (per quartieri con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) pari a 7 (per quartieri con popolazione uguale o maggiore a 1.000 abitanti e sino a 2.500 abitanti), pari a 11 in tutti gli altri casi.

La popolazione del quartiere è censita sulla base delle risultanze anagrafiche al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

La convocazione del Consiglio di Quartiere spetta al relativo Presidente, su sua iniziativa. Il Presidente è comunque tenuto a convocare il Consiglio entro sette giorni, quando lo richiede il Sindaco o almeno la metà dei componenti il Consiglio di Quartiere.

L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio rispetta le richieste scritte pervenute al Presidente con le eventuali priorità indicate dai richiedenti.

L'invito alle riunioni, completo di ordine del giorno, deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e deve pervenire ai componenti del Consiglio per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni.

Qualora un membro del Consiglio faccia registrare più di tre assenze consecutive ingiustificate, decade dal Consiglio e al suo posto viene nominato per surroga un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ad ogni modo la decadenza non opera automaticamente ma deve essere formalmente deliberata dal Consiglio, dopo aver ammesso il consigliere interessato a spiegare le ragioni delle sue assenze.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o in sua assenza del Vice presidente. In prima convocazione è inoltre necessaria la presenza della maggioranza dei componenti assegnati, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio.

Le convocazioni del Consiglio devono pervenire nei medesimi tempi previsti per i componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e possono avvenire anche in sede diversa rispetto quella abituale e comunque sempre all'interno del territorio comunale.

Alle sedute possono essere invitati Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali, i rappresentanti delle associazioni o cittadini che possano portare un utile contributo ai lavori.

Chi presiede la seduta ha l'onere di moderarla e garantire la regolarità della discussione e la facoltà di poterla sospendere o interrompere.

Per le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il Presidente del Comitato di Quartiere

Il Presidente è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella consultazione popolare.

Il Presidente è proclamato eletto, al termine delle operazioni di scrutinio, dall'Ufficio Elettorale Comunale sulla base delle risultanze dei verbali di seggio.

Il Presidente rappresenta il quartiere e convoca il Consiglio di Quartiere e l'Assemblea Generale.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza e/o impedimento. È inoltre assistito dal segretario.

Il Presidente decade dalla carica a seguito della sfiducia deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati. Tale sfiducia non determina la decadenza da componente del Consiglio. A seguito di tale decadenza il Consiglio, nella stessa seduta, proclama quale nuovo Presidente il consigliere che fra tutti i candidati di tutte le liste di quel quartiere - dopo il Presidente decaduto - ha conseguito il maggior numero di voti nelle consultazioni elettorali.

Articolo 12

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nella direzione delle sedute e nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La sua elezione è regolata dal successivo articolo 23.

Il Vice Presidente decade dalla carica a seguito della sfiducia deliberata dal Consiglio di Quartiere con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati. Tale sfiducia non determina la decadenza da componente del Consiglio.

A seguito della sfiducia il Consiglio, nella stessa seduta, procede alla elezione del nuovo Vice Presidente.

Articolo 13

Il Segretario

Il segretario ha il compito di stilare i verbali delle riunioni, tenere nota delle proposte e delle deliberazioni, custodire gli atti relativi alla gestione del Consiglio.

Questi convoca per iscritto i consiglieri.

La sua elezione è regolata dal successivo articolo 23.

Il Segretario decade dalla carica a seguito della sfiducia deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati. Tale sfiducia non determina la decadenza da componente del Consiglio.

A seguito della sfiducia il Consiglio, nella stessa seduta, procede alla elezione del nuovo Segretario.

TITOLO III

ORGANI ATTI A FAVORIRE I RAPPORTI TRA QUARTIERI

Articolo 14

La Conferenza dei Quartieri

È istituita la Conferenza dei Quartieri composta dai Presidenti dei Comitati di Quartieri, presieduta dal Coordinatore dei Presidenti. Il Coordinatore dei Presidenti è eletto a maggioranza

durante la prima seduta della Conferenza tra i Presidenti dei Comitati. In prima convocazione, il Coordinatore è il più anziano di età tra i Presidenti eletti.

La conferenza verifica i rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale, programma l'attività dei Consigli, collabora nella elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti di interesse dei quartieri.

Il Coordinatore dei Presidenti convoca e presiede la Conferenza dei Quartieri.

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti in carica.

Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale la decisione conforme a quella del Coordinatore dei Presidenti.

Può esser richiesta da parte della Conferenza la presenza del Sindaco, Assessori, le Commissioni Consiliari ed i Rappresentanti delle aziende e degli Enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.

Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco per i successivi adempimenti attraverso il Coordinatore dei Presidenti.

TITOLO IV SISTEMA ELETTORALE

Articolo 15

Durata del Consiglio

I Consigli di quartiere restano in carica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui si ratifica l'esito delle elezioni, fino alla scadenza del Consiglio comunale in essere.

Se un seggio rimane vacante nel periodo di durata in carica del Consiglio, esso viene attribuito al candidato che tra tutti i candidati nelle varie liste ha conseguito più voti di preferenza dopo il decaduto.

Il Consiglio decade qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti si riduca della metà, quindi il Sindaco attiva le procedure elettorali entro i successivi trenta giorni.

Articolo 16

Elettorato attivo

L'elettorato attivo è costituito da tutti i cittadini residenti nel quartiere, muniti di scheda elettorale, che dovrà essere esibita per le votazioni del Consiglio.

Sono elettori i cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.

Possono essere iscritti nell'elettorato attivo anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorative o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere.

I cittadini di cui al comma 2 e 3 per esercitare il diritto al voto devono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del quartiere dal giorno successivo alla pubblicazione del

Decreto di indizione dei comizi elettorali fino al termine indicato nel medesimo decreto per la presentazione delle liste di candidati.

L'elenco degli elettori e il suo aggiornamento deve essere tenuto a cura del Segretario del Comitato, che dovrà essere in contatto con il competente Ufficio Elettorale Comunale.

Articolo 17

Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Consiglio tutti i cittadini di cui al precedente articolo 16 ed esclusi i cittadini di cui al successivo articolo 18.

Nessun cittadino può essere candidato in più di un Consiglio di Quartiere.

Articolo 18

Incandidabilità, ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Non possono concorrere alla carica di componente del Consiglio:

- i parlamentari;
- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- gli assessori comunali, provinciali e regionali;
- i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i membri del Clero;
- i componenti del C.d.A. di Enti o Società pubbliche controllate dal Comune di Mendicino o da questo unitamente ad altri enti;
- coloro che sono stati cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'articolo 2 del D.P.R. 30 marzo 1967 n. 223;
- i segretari e i componenti delle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Le incompatibilità decadono se l'interessato cessa dalle funzioni suddette non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Il verificarsi delle predette situazioni successivamente alla elezione a componenti dei Consigli di quartiere, determina la decadenza dalla carica di consigliere.

Articolo 19

Le liste

Per le elezioni del Consiglio del Comitato di Quartiere possono essere presentate una o più liste per ogni quartiere. La presentazione delle liste deve avvenire presso l'Ufficio Elettorale del Comune, dalle ore 9 alle ore 12 del giorno indicato nel Decreto del Sindaco di indizione dei comizi elettorali.

Ciascun candidato all'atto della presentazione della lista deve dichiarare di non aver accettato candidature in altre liste.

La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, a pena di nullità, deve essere sottoscritta da un minimo di 20 ad un massimo di 50 residenti nel quartiere. Le liste possono essere sottoscritte ed autenticate a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente il termine stabilito per la presentazione delle stesse nel decreto di indizione delle consultazioni elettorali.

Città di Mendicino

La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli riportanti su ogni foglio nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità dei medesimi sottoscrittori.

I candidati non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

La lista deve contenere un numero pari a 5 candidati (per quartieri con popolazione inferiore a 1.000 abitanti), pari a 7 (per quartieri con popolazione uguale o maggiore a 1.000 abitanti e sino a 2.500 abitanti), pari a 11 in tutti gli altri casi.

Nella lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei componenti.

Articolo 20

Pubblicità delle liste

L'Ufficio elettorale predispose per ogni quartiere il manifesto contenente le liste elettorali presentate e provvede, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, a darne massima diffusione ed evidenza mediante affissione in tutto l'ambito territoriale del quartiere.

Ogni manifesto deve riportare per la lista, l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché residenza di ciascun candidato.

Articolo 21

Votazioni

Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

I Presidenti ed i Segretari di seggio sono designati dalla Commissione Elettorale Comunale, mediante estrazione a sorte tra i cittadini residenti iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio.

Gli Scrutatori sono designati dalla Commissione Elettorale Comunale, mediante estrazione a sorte tra i cittadini residenti iscritti all'Albo degli scrutatori.

In sede di designazione dei Presidenti, dei Segretari e degli Scrutatori, la Commissione Elettorale formula anche per ciascun Quartiere un elenco di supplenti, di numero doppio a quello dei titolari, dal quale attingere a scorrimento in caso di mancata accettazione della nomina da parte di questi ultimi.

La Commissione Elettorale Comunale provvede a far notificare l'avvenuta designazione agli interessati, richiedendone agli stessi l'accettazione.

Qualora per qualunque ragione non sia possibile costituire un seggio, il Sindaco provvede con suo atto alla designazione.

L'espletamento delle funzioni di Presidente, Segretario e Scrutatore è gratuito.

L'allestimento dei seggi, la stampa delle schede e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico dell'Ufficio elettorale comunale.

Il seggio elettorale resta aperto dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del sabato, indicato come data delle consultazioni elettorali.

Le operazioni di riconoscimento degli elettori che si presentano a votare sono compiute dal seggio.

Le operazioni di voto si svolgono nel principio di segretezza del voto.

Alle persone affette da disabilità per le quali non è possibile svolgere autonomamente il diritto al voto, è permesso votare con l'ausilio di un cittadino, maggiorenne, residente nel

Comune che sia stato - dall'elettore - scelto volontariamente come accompagnatore. Il certificato medico, attestante l'impedimento è rilasciato dal medico di famiglia.

È permessa l'espressione di una doppia preferenza, a condizione che si riferisca a candidati di sesso diverso. In caso contrario, è considerata valida solo la prima preferenza espressa.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.

Completato lo scrutinio il Presidente del Seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale, che dovrà essere firmato da tutti i componenti del seggio.

Il verbale, le liste e le schede utilizzate per la votazione, le schede non utilizzate, sono rimessi immediatamente all'Ufficio Elettorale in plichi separati, sia per la proclamazione degli eletti, sia per la predisposizione della delibera di ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 22

Elezione Rappresentanti

Per la validità delle elezioni del Consiglio non è richiesto un quorum di votanti.

Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze individuali fra tutti i candidati di tutte le liste presentate per ogni quartiere.

Articolo 23

Insedimento

Il Consiglio, dopo l'elezione, si riunisce tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di ratifica delle procedure elettorali da parte del Consiglio Comunale.

Nella prima seduta il Consiglio, dopo aver esaminato la condizione degli eletti, le eventuali incompatibilità per come previsto dall'articolo 18, procede a scrutinio segreto alla elezione del Vice Presidente, del Segretario.

In prima votazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati.

Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procede ad una nuova votazione, per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'elezione del Vice Presidente e del Segretario si procede con separate votazioni. Ciascun componente il Consiglio ha la possibilità di esprimere una sola preferenza, per cui risultano eletti Vice Presidente e Segretario coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più giovane di età.

Articolo 24

Attivazione delle procedure elettorali

In prima applicazione, il Sindaco, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento, con suo decreto indice le elezioni dei Consigli di Quartiere, fissando la data di svolgimento delle consultazioni. Restano salvi gli effetti di eventuale decreto di indizione dei comizi elettorali che sia stato adottato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; qualora lo stesso non appaia in contrasto con il regolamento medesimo.

In seguito, il Sindaco neo-eletto o confermato indice le elezioni su iniziativa di Comitati promotori ovvero autonomamente, in assenza di iniziativa di tali Comitati.

È data massima evidenza e diffusione al provvedimento, mediante affissione dell'apposito manifesto, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e con altre modalità ritenute utili.

Qualora in qualche quartiere la procedura elettorale non dovesse sortire effetto, sarà comunque possibile procedere successivamente all'elezione del Consiglio su iniziativa di un Comitato promotore e, nel caso in cui non si formino Comitati promotori, l'Amministrazione Comunale provvede comunque all'avvio delle procedure di costituzione mediante nuova indizione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Gratuità delle cariche

La titolarità di cariche all'interno degli organismi dei Comitati di quartiere non dà luogo ad alcun compenso.

Articolo 26

Dimissioni e surroga dei membri del comitato di quartiere

La sostituzione del Presidente o di singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, è effettuata dal Consiglio del Comitato, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti e proclamando quelli che tra tutti hanno conseguito il maggior numero di preferenze tra tutte le liste del quartiere.

La proclamazione avviene nella stessa seduta di Consiglio in cui viene dichiarata la decadenza o nella prima seduta utile, convocata dal Vice Presidente entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza del verificarsi delle predette circostanze.

Articolo 27

Scioglimento del comitato di quartiere

Il Comitato di Quartiere è sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, la composizione numerica del Consiglio di quartiere si sia ridotta a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga. Entro trenta giorni il Sindaco indice le procedure elettorali del quartiere.

Articolo 28

Regolamento interno Comitati di Quartiere

Per poter svolgere le proprie attività ciascun Comitato di quartiere può predisporre un regolamento interno che sarà approvato dal relativo Consiglio di quartiere.

Articolo 29

Entrata in vigore ed efficacia

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento sostituisce l'analogo regolamento adottato dal Consiglio comunale di Mendicino con deliberazione n. 8 del 23/03/2015.

L'entrata in vigore del presente regolamento determina la ratifica e la convalida dei provvedimenti già adottati in forza del predetto previgente regolamento.

Articolo 30

Pubblicità del Regolamento

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Mendicino ed è reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia presso gli uffici comunali.